



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia

47900 Rimini, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11

tel. 0541.389924 – fax 0541.395029

E-mail: info@avvocati.rimini.it

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

Cari Colleghi,

a seguito delle numerose segnalazioni aventi ad oggetto la problematica della tempestiva riduzione, da parte della Prefettura, del periodo di sospensione della patente di guida nei reati di guida in stato di ebbrezza, Vi informiamo che all'esito della riunione congiunta fra le componenti della avvocatura, della magistratura e i rappresentanti delle forze dell'ordine, svoltasi il giorno 21 maggio c.a., sono state adottate le seguenti determinazioni che dovranno rappresentare linee di condotta condivise da tutti gli operatori nell'ambito delle rispettive competenze.

1) la Prefettura di Rimini emetterà il provvedimento di riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente di guida nei procedimenti amministrativi connessi al reato di guida in stato di ebbrezza a richiesta del professionista che, munito di regolare procura, alleggerà la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dei lavori socialmente utili di uno degli enti che hanno sottoscritto convenzione con il Tribunale.

2) la dichiarazione di disponibilità rilasciata dall'ente di cui al punto 1) avrà durata di mesi cinque dal rilascio; pertanto, trascorso questo periodo senza che abbiano avuto inizio i lavori di pubblica utilità, sarà cura dell'interessato farsi rilasciare dall'ente una dichiarazione aggiornata che sarà efficace per il medesimo periodo.

3) nel termine di mesi due dalla emissione della sentenza o dalla notificazione del decreto penale di condanna l'interessato dovrà prendere contatto con l'ente per la redazione del piano di lavoro.

4) Ogni evento modificativo o impeditivo che dovesse verificarsi nel corso dello svolgimento dei lavori socialmente utili dovrà essere espressamente vagliato dal Giudice che, su istanza dell'interessato e solo per giustificato, potrà emettere un provvedimento di sospensione dei lavori stessi. (La problematica riguarda essenzialmente i casi di impossibilità di svolgimento dei lavori socialmente utili per i condannati che nel periodo estivo vengano assunti come lavoratori stagionali, con conseguente difficoltà nel rispetto dell'orario).

5) L'autorità di polizia dovrà essere tempestivamente informata della apertura e della chiusura del verbale di esecuzione dei lavori socialmente utili e per detti adempimenti gli interessati, al fine di non ingolfare gli Uffici di Polizia, dovranno concordare telefonicamente con i funzionari addetti il giorno e l'ora in cui recarsi per svolgere gli incombenzi di cui sopra.

Cordiali saluti e buon lavoro!

Per il Consiglio dell'Ordine

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanna Ollà



Per la Camera Penale

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Avv. Piero Venturi